

STATUTO

Associazione Florovivaisti Italiani

Art. 1 Denominazione

È costituita un'Associazione denominata "Associazione Florovivaisti Italiani", Associazione Italiana senza scopo di lucro per la promozione del florovivaismo, in breve anche "Florovivaisti Italiani", promossa dalla "CIA - Agricoltori Italiani", che ne assume la qualifica di socio promotore.

Essa opera in armonia con le finalità di Cia – Agricoltori Italiani della quale condivide e promuove i principi fondamentali e statutari

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Mariano Fortuny n. 20.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze e modalità previste per le modifiche statutarie.

Art. 4 Natura, scopi e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e ha come scopo la promozione e la valorizzazione del verde dell'ambiente naturale e urbanizzato attraverso lo sviluppo della filiera florovivaistica in tutte le sue articolazioni, verde ornamentale da interno e da esterno, piante in vaso, floricoltura da reciso, vivaismo da produzione, etc. L'Associazione si occupa anche di attività affini al florovivaismo tra le quali il vivaismo forestale e tartuficolo e di fauna e parchi.

L'Associazione Florovivaisti Italiani focalizza la propria attività sull'aggregazione della filiera di cui intende sfruttare le relazioni a beneficio dei soci.

L'Associazione è strutturata su attività di rappresentanza degli interessi degli associati nelle diverse sedi, sia di una parte di valorizzazione dei prodotti/servizi dei propri soci. A



tal riguardo le attività dell'Associazione sono organizzare su più nuclei attorno ai quali sono sviluppati verticalmente approfondimenti e proposte che possono diventare servizi resi ai soci.

Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione collabora con il Socio Promotore, le Associazioni e le organizzazioni da esso promosse e/o patrocinate e con tutte le organizzazioni del settore che hanno finalità e interessi analoghi a tutti i livelli, nazionale, europeo e internazionale.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- rappresenta in ogni sede i propri associati e ne tutela gli interessi;
- promuove la cultura del verde ornamentale, naturale e del paesaggio a tutti i livelli e con qualsiasi organizzazione abbia i medesimi interessi e affinità;
- promuove la valorizzazione del bosco, la sua gestione attiva e la manutenzione secondo i principi espressi dalla legge forestale;
- promuove lo sviluppo delle imprese associate del settore florovivaistico e affini attraverso le connessioni nella filiera e gli accordi di filiera;
- organizza, in proprio o in collaborazione con terzi e partecipa ad eventi, fiere e ad ogni attività di promozione propedeutica e/o compatibile ai propri scopi associativi;
- stimola la creazione e l'eventuale emendamento, modifica, integrazione e abrogazione di norme di settore o agevola e propone norme che, ad ogni livello e da qualunque Organo emanate, possano essere utili allo sviluppo della filiera e attività affini;
- si occupa di studi e ricerche utili e finalizzati agli scopi sociali;
- si occupa di aggiornamento e formazione per le imprese associate, i loro collaboratori e, in generale, gli operatori del settore florovivaistico;
- agevola il ricorso all'innovazione e alla ricerca nelle aziende associate in ambito produttivo, gestionale ed economico;

- sviluppa accordi, intese e convenzioni finalizzati alla promozione del settore florovivaistico e alla gestione attiva del bosco e dei suoi prodotti che possano incidere sull'efficienza dei processi aziendali o agevolarli;
- partecipa a reti e associazioni di qualsiasi genere anche in settori diversi dalla filiera del florovivaismo, come il vivaismo forestale e tartuficolo;
- può costituire reti d'impresa o associazioni temporanee di scopo per la partecipazione a bandi e altri finanziamenti utili ai propri scopi.

Art. 5 Soci

Sono soci costituenti tutti i soggetti che, unitamente al Socio promotore, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e mantengano la qualifica di socio.

Possono essere soci ordinari tutti i soggetti, in qualunque forma costituiti, che svolgano un'attività di impresa o associativa riconducibile al settore del florovivaismo e delle attività affini o comunque di interesse dell'Associazione e coerenti con gli scopi sociali.

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, le Organizzazioni di qualunque tipo, che condividano le finalità dell'Associazione e vogliano favorire la realizzazione delle finalità associative, lo sviluppo dell'Associazione e delle sue funzioni nella società.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione della domanda scritta, contenente l'impegno a sostenere e sviluppare l'Associazione sia economicamente sia promuovendone gli scopi e le attività.

I soci, con l'adesione si obbligano ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, a versare la quota associativa iniziale e le quote contributive annuali come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, a cooperare comunque al raggiungimento dei fini sociali, astenendosi da atti pregiudizievoli agli interessi della Associazione.

La "CIA Agricoltori Italiani", quale socio promotore, è tenuta a collaborare attivamente con il Consiglio Direttivo per la realizzazione dei fini sociali e deve versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci costituenti ed i suoi sostenitori versano i contributi associativi nella misura che il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce per tale categoria di soci. Il mancato versamento della quota annua stabilita per tale categoria di soci, comporta la perdita della qualità di socio sostenitore.

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti sezioni o dipartimenti specifici per i diversi settori e territori di competenza, il cui funzionamento è regolato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e che ne stabiliscono gli ambiti di attività le modalità di organizzazione, l'eventuale struttura, i programmi di attività e criteri di ripartizione delle spese necessarie alla relativa realizzazione.

Art. 6 Recesso ed esclusione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo recesso da parte del socio, da inviare al Presidente, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

La dichiarazione di recesso non fa venire meno l'obbligo del socio al pagamento delle quote sociali dovute alla data del recesso, comprese quelle dell'anno in corso al momento della comunicazione. L'associato può essere escluso con delibera motivata e insindacabile del Consiglio Direttivo per violazione agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle delibere validamente assunte dagli organi dell'Associazione. Costituisce specifico motivo di esclusione il mancato pagamento nei termini delle quote contributive annue.

Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'esclusione del socio in caso di comportamenti gravemente pregiudizievoli, anche per il perseguimento degli scopi della Associazione.

Art. 7 Intrasmissibilità della qualifica di socio

La qualità di socio non si può trasmettere per atto tra vivi o per successione.

Coloro che hanno perso la qualità di socio, per qualunque motivo e gli eredi dei soci non hanno alcun diritto di chiedere la restituzione della quota associativa dell'anno in corso, fermo il loro dovere di versare questa ultima per intero, anche se il rapporto inizia o si scioglie nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del socio promotore, può istituire il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo Art. 12, nominandone i relativi membri o, in alternativa, nominare un Revisore Unico, che resta in carica per due esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è formata dal socio promotore, dai soci costituenti in essere e dai soci ordinari regolarmente iscritti almeno un mese prima della data dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea e dare il loro contributo alle attività della Associazione, ma non hanno diritto al voto.

Può partecipare all'Assemblea il rappresentante legale del soggetto partecipante, ovvero un terzo all'uopo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera o altro mezzo idoneo, anche in via informatica, da inviarsi, presso l'indirizzo postale o indirizzo di posta elettronica del

socio, almeno otto giorni prima della adunanza. La convocazione deve contenere la materia da trattare, il giorno, ora e luogo della adunanza. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione. Alternativamente a quanto sopra previsto, è possibile convocare e tenere le assemblee secondo la modalità "da remoto", ovvero tramite collegamento audio-video che consenta l'univoca individuazione dei partecipanti e soddisfi le restanti condizioni di legge. Infine è altresì possibile tenere le assemblee con modalità mista, ovvero dando ai partecipanti la possibilità di presenziare alla stessa sia fisicamente sia tramite collegamento audio-video.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e ogni altra volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci o il socio promotore.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti il socio promotore e almeno la metà più uno degli altri soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, purché sia presente il socio promotore. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti. L'Assemblea dei soci:

- a) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e li elegge secondo quanto stabilito al successivo Art. 10;
- b) elegge, su proposta del socio promotore, il Presidente dell'Associazione;
- c) approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera, sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
- e) delibera, lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più Liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento

dell'Associazione; il patrimonio dell'Associazione che residuerà, terminata la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano l'Associazione.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri definito dall'Assemblea in cui è compreso il Presidente.

Il socio promotore ha diritto di indicare direttamente fino ad un terzo dei componenti il Consiglio in relazione al numero complessivo.

Nel nominare i componenti del Consiglio Direttivo, i soci dovranno rispettare la parità di genere o perlomeno assicurare un numero di presenze femminili pari ad almeno un terzo dei soggetti nominati. L'eventuale inosservanza di tale obbligo potrà essere consentita solo ove sussistano motivate ed oggettive ragioni, da esplicitarsi all'atto della nomina.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi associativi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; peraltro, i membri del primo Consiglio Direttivo nominato in sede di Atto Costitutivo dell'Associazione durano in carica tre esercizi associativi e scadono anch'essi alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare le linee programmatiche di politica associativa ed organizzativa dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alle iniziative e alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;

- c) deliberare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando su contratti, convenzioni o intese;
- d) decidere sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- e) stabilire la pianta organica del personale e le relative assunzioni o licenziamenti;
- f) deliberare sulla apertura di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e stabilire annualmente le quote associative dei soci ordinari e sostenitori; nella determinazione delle quote annuali al Consiglio Direttivo è consentito esentare dal versamento, coloro che siano già regolarmente iscritti quali soci di Cia – Agricoltori Italiani;
- h) indicare i propri rappresentanti negli organi delle eventuali altre Associazioni a cui si vorrà aderire;
- i) approvare eventuali regolamenti interni della Associazione;
- j) nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, il compimento di attività di sua competenza, ad esclusione di quelle di cui alle precedenti lettere a), d), g), i), j). Il Consiglio Direttivo può istituire e nominare un Comitato Tecnico Scientifico della Associazione, composto da un massimo di nove persone, scelte tra soci e non soci, individuate tra ricercatori, accademici ed esperti dei vari settori, con compiti volti a fornire un supporto scientifico all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con lettera, posta elettronica o fax, recante l'ordine del giorno, spedita o inviata, almeno otto giorni prima della data della riunione, ai membri del Consiglio. In caso d'urgenza, la convocazione può essere notificata mediante telegramma, fax o posta elettronica, tre giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere in presenza, "da remoto" o in modalità mista secondo le medesime regole già esaminate al precedente art.9.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La cessazione della qualità di socio comporta la decadenza immediata dalla carica di Consigliere salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere ha facoltà di cessare anticipatamente il proprio mandato tramite comunicazione scritta da inoltrarsi al Presidente. In tale caso i Consiglieri superstiti proseguono nelle loro funzioni e demandano la scelta di sostituire quelli cessati all'assemblea dei soci, alla prima assemblea utile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla ricostituzione del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica possono svolgere esclusivamente l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili.

Art. 11 Presidente

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte ed è rieleggibile non oltre due mandati anche non consecutivi.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione anche in giudizio; ha il potere di riscuotere o far riscuotere da un suo delegato somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; nomina consulenti, avvocati, procuratori, arbitri o consulenti dinanzi a qualsiasi Autorità o Collegio arbitrale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige e controlla il regolare andamento dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo, a cui propone le iniziative più opportune per il conseguimento degli obiettivi.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano per età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la firma ad altri per singoli atti o serie di atti.

Il Presidente delibera, in caso di particolare urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo stesso, escluse quelle indicate all'Art.10, lettere a), d), g), i), j) e sempre che tali materie non siano state delegate ad altri consiglieri ai sensi del precedente Art. 10. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un Revisore o in alternativa un Collegio dei Revisori, con il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria dell'associazione, nonché il rispetto delle norme statutarie.

L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente; l'Assemblea che nomina l'eventuale Collegio dei Revisori nomina altresì il Presidente dello stesso tra i membri effettivi del medesimo.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica per due esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, Assemblea che dovrà pertanto provvedere al rinnovo del Revisore o del Collegio dei Revisori.

Il Revisore o il Presidente del Collegio dei Revisori sono iscritti all'apposito Albo ufficiale dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea di bilancio, con propria autonoma relazione, sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Può, in caso di grave violazione di principi di correttezza e regolarità contabile ed amministrativa, richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per riferire ad esso direttamente. In caso di rifiuto, può provvedere direttamente il Revisore Unico ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di ammissione e dalle contribuzioni straordinarie versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle riserve, dai fondi e da qualunque altra somma accantonata per iniziative o finalità specifiche.

Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti tra i soci.

Gli associati receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Art. 14 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dal socio promotore, dai soci costituenti ed ordinari, dai soci sostenitori;
- b) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi Enti pubblici nazionali, comunitari e internazionali;

c) da qualsiasi altra entrata o cespiti anche proveniente da eventuali attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 15 Bilanci

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, redatti secondo il criterio di competenza, sono approvati dall'assemblea dei soci a norma di quanto previsto al precedente art.9.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Nota Integrativa in cui è altresì esposta sinteticamente l'attività posta in essere dall'Associazione nel periodo di riferimento; inoltre detto bilancio dovrà essere accompagnato da una Relazione redatta dal Collegio dei Revisori ovvero Revisore Unico, che attesti il regolare funzionamento dell'Associazione e la conformità dei dati di bilancio all'effettiva condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello a cui si riferisce.

Art. 16 Marchio e Logo "Florovivaisti Italiani"

Il Marchio e il Logo "Florovivaisti Italiani" sono di proprietà e nella titolarità esclusiva della "C.I.A. - Agricoltori Italiani".

Il Consiglio Direttivo, relativamente al sito WEB www.florovivaistiitaliani.it, di titolarità esclusiva dell'Associazione, stabilisce le forme e le modalità di accesso al medesimo da parte dei soci e dei non soci, la circolazione interattiva, le modalità di inserimento, la presentazione dei dati istituzionali relativi ai soci.

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato o contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.